

**Prot.n.476
09/11/2004**

**PROPOSTA DI LEGGE
DEL CONSIGLIERE REGIONALE:**

GIOVANNI PALADINI

Avente ad oggetto:

**“NORME PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E L'ORIENTAMENTO DEI
CONSUMI E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA”.**

“NORME PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA”.

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende promuovere l'educazione alimentare, essendo ormai ben nota la stretta correlazione esistente tra una corretta alimentazione e un buon stato di salute. L'intento è pertanto quello di sviluppare una cultura della nutrizione allo scopo di prevenire l'insorgenza di patologie derivanti da un'alimentazione scorretta e quindi di fornire uno strumento di approccio complementare a quello più strettamente sanitario.

Altra finalità della presente proposta di legge è quella di fornire ai cittadini tutti gli strumenti per l'orientamento verso un consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e salvaguardia dell'ambiente. In tale ottica si innesta l'ulteriore finalità, che intende qualificare i servizi di ristorazione collettiva in tutti gli ambiti in cui gli stessi vengono erogati, a cominciare dai criteri di selezione del contraente nei contratti di fornitura, che dovranno basarsi anche e soprattutto sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti alimentari offerti.

I numerosi casi di frode alimentare hanno creato un clima di forte sfiducia da parte dei consumatori nei confronti dei produttori. L'intento che la presente proposta di legge si pone è dunque anche quello di produrre un'inversione di tendenza e di far pervenire ai cittadini il messaggio che la Regione, nei fatti, è sensibile alla salute ed al benessere di tutti.

“NORME PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA”.

Art. 1- Finalità

1. La Regione Liguria, nell'ambito del quadro costituzionale vigente ed in conformità alla normativa comunitaria, promuove l'educazione alimentare e l'orientamento dei consumi nonché la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.

2. In particolare, la presente legge favorisce:

a) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo

sostenibile e la creazione di un clima di fiducia tra consumatori e produttori;

b) lo sviluppo della cultura della nutrizione e la prevenzione delle patologie derivanti da un'alimentazione scorretta attraverso l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali e attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura del territorio regionale;

c) la diffusione d'informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

Art. 2 - Attività regionale

1. E' di competenza della Regione:

a) definire il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare;

b) coordinare le attività realizzate dalle Province, nell'ambito delle funzioni alle stesse attribuite ai sensi dell'articolo 5, con supporti di dimensione

regionale, necessari per il loro efficace svolgimento;

c) favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini e delle loro forme associative, anche attraverso appropriate iniziative di comunicazione e con l'apertura di sportelli informativi presso ogni ASL, ricercando la collaborazione con le Associazioni dei consumatori accreditate;

d) educare alla salute attraverso la promozione di percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico;

e) promuovere, anche in collaborazione con le Università ed Istituti specializzati, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della scuola, della ristorazione, dell'alimentazione e dell'educazione alimentare;

f) promuovere a livello sanitario campagne di educazione alimentare.

Art. 3 - Programma regionale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.
2. Il Programma, avente durata triennale, definisce:
 - a) le linee per l'orientamento dei consumi e la educazione alimentare;
 - b) gli interventi di dimensione regionale;
 - c) i criteri per la ripartizione delle risorse alle Province.

Art. 4 Modalità di intervento

1. Le attività di competenza regionale sono realizzate direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
2. La Giunta regionale per realizzare gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e nel rispetto della normativa regionale sulla selezione dei contraenti, può affidarne l'esecuzione a soggetti di accertata

- competenza ed esperienza nel settore, stipulando con i medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento ai progetti ed agli interventi da realizzare nonché alle modalità di finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti.
3. In particolare gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono realizzati attraverso gli enti di formazione accreditati.

Art. 5 Attività di competenza delle Province

1. Alle Province sono attribuite le funzioni concernenti l'attuazione degli interventi di orientamento dei consumi e l'educazione alimentare a livello locale.
2. Le Province, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, agiscono ricercando il coordinamento con i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, che verranno istituiti presso le Aziende sanitarie locali e con i Comuni.
3. Le Province, nella fase dell'informazione, ricercano altresì la collaborazione delle Associazioni dei consumatori accreditate.

Art. 6 Assegnazione delle risorse finanziarie

1. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse finanziarie necessarie e stabilisce i termini e le modalità con i quali le stesse presentano la relazione annuale conclusiva, relativa agli interventi realizzati, in conformità agli orientamenti da definire nel Programma di cui all'articolo 3.
2. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione di interventi non conformi agli orientamenti che verranno assunti nel Programma di cui all'articolo 3, le somme corrispondenti, se già erogate, potranno essere decurtate dalle risorse che verranno assegnate nell'anno seguente, ovvero dovranno essere restituite alla Regione.

Art. 7 Commissione regionale di coordinamento

1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.
2. La Commissione ha il compito di:
 - a) formulare proposte per la definizione del Programma regionale di cui all'articolo 3;
 - b) valutare congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi a livello locale e sull'intero territorio regionale e la loro coerenza rispetto alle linee definite dal Programma di cui all'articolo 3;
 - c) coordinare sul territorio regionale gli interventi di orientamento dei consumi e di educazione alimentare.
3. La Commissione, nominata con atto della Giunta regionale, è composta da:
 - a) Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - b) Assessori provinciali competenti in materia di agricoltura o loro delegati;
 - c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori accreditate.
4. Alle riunioni della Commissione partecipa, in funzione di supporto tecnico, il dirigente regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato e, in relazione agli argomenti trattati, anche il dirigente regionale competente in materia di sanità ed il dirigente regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale o loro delegati.
5. La Commissione incontra annualmente le organizzazioni regionali dei produttori e dei consumatori per una valutazione dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Art. 8 Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva

1. La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche,

integrate, nonché di prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigenti nonché ai sensi della Legge regionale 1° febbraio 1994, n. 5, all'interno dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Ai fini della presente legge, si intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica e scolastica, nonché i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.
3. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalità operative per favorire il consumo dei prodotti di cui al comma 1.

Art. 9 Forniture e loro aggiudicazione

1. Gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e successive modificazioni, attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.
2. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura complessivamente non inferiore al 70 per cento da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, dando priorità ai prodotti provenienti dalle coltivazioni biologiche ed ai prodotti di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.

3. Per i servizi di ristorazione collettiva dei nidi d'infanzia, delle scuole materne ed elementari le condizioni contrattuali relative agli appalti di cui al comma 2 prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato.
4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano le norme di cui sopra compatibilmente con le esigenze dietologiche ed assistenziali dei pazienti.

Art. 10 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione provvede mediante legge di bilancio.